

LU-VE S.p.A.
Via Vittorio Veneto n. 11 – 21100 Varese
Numero REA: VA-191975
Codice Fiscale n. 01570130128



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione il 29 giugno 2021 ed in vigore dal 1° luglio 2021

INDICE

1.	OGGETTO E DEFINIZIONI	3
2.	IDENTIFICAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DALLE PARTI CORRELATE E SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.	6
3.	COMITATO CONTROLLO E RISCHI E PER L'OPERATIVITÀ CON LE PARTI CORRELATE. COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE. COMITATO INDIPENDENTI.	8
4.	PROCEDURA DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA ...	9
5.	PROCEDURA DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	11
6.	TRASPARENZA INFORMATIVA	13
7.	OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE "PRICE SENSITIVE"	15
8.	DELIBERE QUADRO	15
9.	ESCLUSIONI E DEROGHE	16
10.	OPERAZIONI DA CONCLUDERE IN CASO DI URGENZA	18
11.	OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA.....	19
12.	OPERAZIONI COMPIUTE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE	19
13.	APPROVAZIONE, EFFICACIA E PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA.....	20
	APPENDICE	22

1 OGGETTO E DEFINIZIONI

1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da LU-VE S.p.A. in attuazione dell’articolo 2391-*bis* del cod. civ. e del Regolamento Parti Correlate (come *infra* definito) e individua le regole che disciplinano l’istruttoria e l’*iter* di realizzazione delle operazioni con parti correlate effettuate da LU-VE S.p.A. direttamente o per il tramite delle sue società controllate (italiane ed estere), al fine di garantirne la trasparenza nonché la correttezza sostanziale e procedurale, in conformità con la normativa, anche regolamentare, vigente e con i principi stabiliti dal Codice di *Corporate Governance* (come *infra* definito).

1.2 Il consiglio di amministrazione, gli organi delegati e le funzioni aziendali interessate di LU-VE S.p.A. applicano i principi e le regole fissati dalla presente Procedura anche sulla base, ove applicabili, delle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, come successivamente modificata e integrata, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*”.

1.3 Ai fini della presente Procedura, in aggiunta ai termini eventualmente definiti negli articoli della stessa, i termini e le espressioni di seguito elencati (al singolare o al plurale), ove riportati con lettera maiuscola, hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi:

“**Amministratori Coinvolti**”: indica gli amministratori che abbiano in una determinata Operazione con Parti Correlate un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“**Amministratore Delegato**”: indica l’amministratore della Società cui vengono delegate attribuzioni proprie del Consiglio di Amministrazione ovvero, in presenza di più amministratori delegati, l’amministratore avente responsabilità sull’area amministrazione, finanza e controllo della Società.

“**Amministratori Indipendenti**”: indica gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3 del TUF e dall’articolo 2 del Codice di *Corporate Governance* come recepito dall’Emittente. Gli Amministratori Indipendenti di LU-VE sono valutati tali dal Consiglio di Amministrazione subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell’indipendenza e comunque almeno una volta all’anno e, di regola, in occasione della – o precedentemente alla – riunione consiliare che approva il progetto di bilancio d’esercizio.

“**Amministratori Indipendenti Non Correlati**”: indica gli Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

“**Amministratori Non Correlati**”: indica gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

“**Amministratori Non Esecutivi**”: indica gli amministratori privi di deleghe gestionali, riconosciuti come non esecutivi ai sensi del Codice di *Corporate Governance*, come recepito dall’Emittente.

“**Codice di Corporate Governance**”: indica il Codice di *Corporate Governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance*, al quale la Società aderisce.

“Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard”: indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Consiglio di Amministrazione” o “Consiglio”: indica l’organo amministrativo di LU-VE.

“Controllo”: indica il potere definito tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell’Appendice alla presente Procedura la definizione di *“Controllo”* e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.

“Controllo Congiunto”: indica la condivisione, su base contrattuale, del Controllo di un accordo definita tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell’Appendice alla presente Procedura la definizione di *“Controllo Congiunto”* e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: indica i soggetti identificati come tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell’Appendice alla presente Procedura la definizione di *“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”* indicata nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.

“Emittente” o “Società” o “LU-VE”: indica LU-VE S.p.A. con sede legale in Varese (VA), Via Vittorio Veneto n. 11, codice fiscale e Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Varese 01570130128.

“Entità”: i soggetti diversi dalle persone fisiche (tra cui, ad esempio, le persone giuridiche, le società di persone, le associazioni non riconosciute), nonché i patrimoni destinati, i trust e le *partnership*.

“Esperto Indipendente”: persona fisica o Entità in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell’incarico conferito. L’indipendenza è valutata preventivamente in conformità alla disciplina regolamentare di volta in volta vigente, avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l’Esperto Indipendente e: (i) la parte correlata controparte dell’OPC, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano e le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) LU-VE, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società. Le informazioni sulle eventuali relazioni sono attestata da una dichiarazione che l’Esperto Indipendente rilascia in occasione dell’affidamento dell’incarico.

“Gruppo LU-VE”: indica la Società e le società dalla stessa controllate.

“Influenza notevole”: indica il potere definito tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell’Appendice alla presente Procedura la definizione di *“Influenza Notevole”* e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.

“Joint Venture”: l’accordo contrattuale definito tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell’Appendice alla presente Procedura la definizione di *“Joint Venture”* e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.

“Operazioni con Parti Correlate” o **“OPC”**: le operazioni con Parti Correlate definite come tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell’Appendice alla presente Procedura la definizione di *“Operazioni con Parti Correlate”* e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.

“Operazioni di Importo Esiguo”: indica le operazioni individuate al paragrafo 9.2 della presente Procedura, che, in considerazione delle dimensioni Gruppo LU-VE, non comportano alcun apprezzabile rischio per la tutela degli investitori e per l’integrità del patrimonio della Società.

“Operazioni Ordinarie”: indica le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria.

“Operazioni di Maggiore Rilevanza”: indica le Operazioni con Parti Correlate che superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e che, al momento della redazione della presente Procedura, corrispondono alle *“Operazioni di Maggiore Rilevanza”* individuate alla stregua dei criteri di cui all’Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate; qualora un’operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del successivo paragrafo 6.2 della presente Procedura siano individuate come *“rilevanti”* secondo gli indici previsti nella normativa regolamentare, e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, l’Emittente potrà richiedere alla Consob l’indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, andranno comunicate alla Consob le caratteristiche essenziali dell’operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

“Operazioni di Minore Rilevanza”: indica le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“Parti Correlate”: indica i soggetti definiti tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell’Appendice alla presente Procedura la definizione di *“Parti Correlate”* e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.

“Principi Contabili Internazionali”: indica i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

“**Regolamento Parti Correlate**”: indica il “*Regolamento operazioni con parti correlate*”, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

“**Regolamento MAR**”: indica il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato come successivamente modificato e integrato.

“**Soci non Correlati**”: indica i soggetti definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell’Assemblea diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione, sia alla Società.

“**Stretto Familiare**”: indica i familiari stretti di una persona, definiti tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell’Appendice alla presente Procedura la definizione di “*Stretti Familiari*” indicata nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.

“**TUF**”: indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

- 1.4 L’interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni ad esse funzionali è compiuta facendo riferimento al complesso dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione (*cfr.* Appendice alla presente Procedura).
- 1.5 Nell’esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

2 IDENTIFICAZIONE E ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DALLE PARTI CORRELATE E SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 2.1 Ai fini dell’applicazione della presente Procedura, l’identificazione delle Parti Correlate è operata dalla Società alla stregua dei Principi Contabili Internazionali di volta in volta in vigore.
Nell’appendice allegata alla presente Procedura (l’“**Appendice**”) sono riportate le definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate, nonché le definizioni ad esse funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali di volta in volta vigenti.

Registro delle Parti Correlate e Registro delle Operazioni con Parti Correlate

- 2.2 Al fine di permettere alla Società un’agevole identificazione delle Parti Correlate e una corretta gestione delle Operazioni con Parti Correlate concluse da LU-VE, direttamente o per il tramite delle società dalla stessa controllate, l’Emittente istituisce il “*Registro delle Parti Correlate*” (il “**Registro Parti Correlate**”) e il “*Registro delle Operazioni con Parti Correlate*” (il “**Registro OPC**”) entrambi mantenuti su supporto elettronico, predisposti, gestiti ed aggiornati a cura della

Funzione Affari Legali e Societari d'intesa con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il supporto della Funzione *Accounting*.

2.3 Il Registro Parti Correlate viene redatto ed implementato, nel rispetto della normativa sulla privacy di volta in volta vigente, sulla base:

- (a) dell'anagrafica delle partecipazioni societarie del Gruppo LU-VE;
- (b) delle dichiarazioni che le persone fisiche indicate all'articolo 1, lettera (a), punti (i) e (ii) dell'Appendice allegata alla presente Procedura, nonché gli amministratori e i sindaci effettivi dell'Emittente, nonché gli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo LU-VE individuati tali dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE, rilasciano periodicamente con riferimento all'identificazione delle Parti Correlate ad essi riferibili;
- (c) delle dichiarazioni che le Entità che esercitano il controllo, diretto o indiretto, sull'Emittente ovvero che esercitano sullo stesso influenza notevole rilasciano alla Società con riferimento all'identificazione delle Parti Correlate ad essi riferibili;
- (d) di eventuali ulteriori informazioni a disposizione del Gruppo LU-VE.

2.3.1. Ai fini della redazione e dell'aggiornamento del Registro Parti Correlate, la Funzione Affari Legali e Societari comunica ai soggetti indicati ai precedenti punti (ii) e (iii) (le "**Parti Correlate Dirette**") l'avvenuta iscrizione nel registro medesimo, richiedendo contestualmente il rilascio di una dichiarazione contenente i dati e le informazioni ad essi relativi, nonché quelli relativi ai soggetti ad essi correlati (le "**Parti Correlate Indirette**") al fine di consentirne l'identificazione e poterli iscrivere nel registro stesso. La comunicazione è rinnovata anche a seguito di modifiche sostanziali che dovessero intervenire alla presente Procedura.

2.3.2. Le Parti Correlate Dirette sono tenute a comunicare in modo tempestivo alla Società, e in particolare alla Funzione Affari Legali e Societari, qualsiasi variazione che dovesse intervenire rispetto alle informazioni precedentemente trasmesse in relazione a loro medesime ovvero alle Parti Correlate Indirette alle stesse riferibili. Fermo restando tale obbligo, a scopo puramente cautelativo l'Emittente si riserva inoltre di inviare alle Parti Correlate Dirette una comunicazione periodica, nell'ambito della quale verrà richiesto di aggiornare – se del caso – i suddetti dati e le suddette informazioni precedentemente rese.

2.3.3. La Funzione Affari Legali e Societari, con l'ausilio della Funzione *Accounting*, effettua e aggiorna, ogni qualvolta si renda necessario e comunque almeno al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, il Registro Parti Correlate, anche tenendo conto delle informazioni richieste alle Parti Correlate e dalle stesse inviate alla Società in conformità al disposto dell'articolo 4, comma 8, del Regolamento Parti Correlate e a quanto disposto al riguardo dalla presente Procedura.

2.4 Il Registro OPC viene redatto ed implementato annotandovi tutte le Operazioni con Parti Correlate concluse dalla Società, direttamente o per il tramite delle società dalla stessa controllate, includendovi: (i) le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza con evidenza di quelle operazioni che sono state esentate dall'applicazione della presente Procedura dando evidenza delle relative motivazioni, specie con riguardo alle

Operazioni di Maggiore Rilevanza che, in quanto Ordinarie e a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, beneficiano dell'esenzione di cui al successivo paragrafo 9.1, lettera (g); (ii) tutte le altre Operazioni con Parti Correlate rientranti nelle ipotesi di esclusione di cui al successivo articolo 9, dando evidenza della specifica esenzione applicata e delle relative motivazioni, tenuto conto anche delle eventuali delibere quadro di cui al successivo articolo 8.

2.4.1. La Funzione Affari Legali e Societari, con l'ausilio della Funzione *Accounting*, provvede all'aggiornamento del Registro OPC sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del successivo paragrafo 2.4.2.

2.4.2. Ciascuna Parte Correlata Diretta ha l'obbligo e si impegna anche in relazione alle Parti Correlate Indirette a sé riferibili – mediante la sottoscrizione della presente Procedura – a informare tempestivamente l'Emittente di ogni avvio di trattative con l'Emittente o con le sue società controllate, per la conclusione di un'operazione, sia con la stessa Parte Correlata Diretta, sia con una delle Parti Correlate Indirette alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.

2.5 Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte pur avendo adottato l'ordinaria diligenza, e siano stati omessi gli obblighi di informazione, la controparte di LU-VE che abbia omesso tale informativa – così come la Parte Correlata Diretta cui la controparte sia riferibile e che abbia omesso l'informativa rilevante – sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno – patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti dell'Autorità competente – derivante all'Emittente dal compimento dell'operazione in violazione delle prescritte procedure.

3 COMITATO CONTROLLO E RISCHI E PER L'OPERATIVITÀ CON LE PARTI CORRELATE. COMITATO REMUNERAZIONI E NOMINE. COMITATO INDIPENDENTI.

3.1 Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE ha istituito al suo interno il "*Comitato Controllo e Rischi e per l'operatività con le Parti Correlate*" (in breve "**Comitato Controllo e Rischi**") e il "*Comitato Remunerazioni e Nomine*" (il "**Comitato Remunerazioni e Nomine**") stabilendo che entrambi siano costituiti da Amministratori Non Esecutivi in maggioranza Amministratori Indipendenti.

Fintanto che la composizione di detti comitati rimanga inalterata, ove non ricorra alcuna fattispecie di esclusione prevista dall'articolo 9 della presente Procedura, il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce ai comitati costituiti in maggioranza, da Amministratori Indipendenti – e cioè quelli dell'articolo 4 della presente Procedura – sono attribuiti:

- al **Comitato Controllo e Rischi** con esclusione delle Operazioni con Parti Correlate riservate alla competenza del Comitato Remunerazioni e Nomine;
- al **Comitato Remunerazioni e Nomine** limitatamente alle Operazioni di Minore Rilevanza riguardanti la remunerazione degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

- 3.2 Il Consiglio di Amministrazione di LU-VE ha altresì istituito al suo interno il “*Comitato Indipendenti*” (il “**Comitato Indipendenti**”) costituito da soli Amministratori Indipendenti al quale sono attribuiti il ruolo e le competenze rilevanti che il Regolamento Parti Correlate attribuisce al comitato composto da soli Amministratori Indipendenti, e cioè quelli previsti dall’articolo 5 e dal paragrafo 13.2. della presente Procedura, nonché quelli previsti dal paragrafo 9.1 lettera (g) della Procedura stessa.
- 3.3 Il Comitato Controllo e Rischi, il Comitato Remunerazioni e Nomine e il Comitato Indipendenti sono costituiti e funzionanti in osservanza di quanto disciplinato di volta in volta dal “*Regolamento del Consiglio di Amministrazione e dei comitati endoconsiliari di LU-VE S.p.A.*” approvato dal Consiglio di Amministrazione.

4 PROCEDURA DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

- 4.1 La procedura descritta nel presente articolo si applica a tutte le Operazioni di Minore Rilevanza, non computandosi tra queste le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 9, non sono soggette all’iter procedimentale dettato dalla presente Procedura.
- 4.2 Quando l’Emittente avvii un’Operazione di Minore Rilevanza che non rientri nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 9, devono essere seguiti i principi di seguito indicati.
- (a) Entro 2 (due) giorni da quello in cui è stata informata dell’avvio di un’Operazione di Minore Rilevanza ricevendo la relativa documentazione informativa, la Funzione Affari Legali e Societari dell’Emittente provvede ad inviare al Presidente del Comitato Controllo e Rischi la relativa documentazione informativa affinché il presidente medesimo possa convocare una riunione del comitato chiamato ad esprimere un motivato parere non vincolante sull’interesse di LU-VE al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Le informazioni fornite in merito all’operazione dovranno essere complete ed adeguate e tali da mettere in condizione il Comitato Controllo e Rischi di effettuare un approfondito e documentato esame delle ragioni dell’operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni. Nel caso in cui l’Operazione di Minore Rilevanza sia definita a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.
- (b) Il Comitato Controllo e Rischi dovrà, prima di esprimere il motivato parere, valutare in capo a ciascun componente l’assenza di rapporti di correlazione con i soggetti controparte dell’operazione in esame. Ogni membro è tenuto a dichiarare l’eventuale sussistenza di correlazione in relazione alla singola operazione che si deve approvare. Nel caso in cui non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati, i rimanenti membri provvedono a sostituirli con uno o più Amministratori Indipendenti Non Correlati. Se all’interno del Consiglio di Amministrazione non vi sono Amministratori Indipendenti Non Correlati in numero sufficiente ad integrare il Comitato, le funzioni sono svolte dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati o, se del caso, dall’unico Amministratore Indipendente Non Correlato residuo. Se all’interno del Consiglio non vi

sono Amministratori Indipendenti Non Correlati, verrà coinvolto per il rilascio del parere il Collegio Sindacale, a condizione che i sindaci effettivi non abbiano alcun interesse proprio o di terzi nel compimento dell'operazione, in conflitto con quello della Società; qualora un sindaco dovesse avere un interesse proprio o di terzi nell'operazione, il parere verrà rilasciato da un Esperto Indipendente nominato dal Collegio Sindacale (presidio equivalente).

- (c) Il Comitato Controllo e Rischi (o il presidio equivalente) ha la facoltà di farsi assistere, a spese dell'Emittente, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, previa verifica dell'indipendenza degli stessi, nel rispetto di quanto indicato nella relativa definizione di cui al precedente paragrafo 1.3. All'esito dell'istruttoria il Comitato Controllo e Rischi (o il presidio equivalente) provvede a esprimere il proprio parere non vincolante sull'operazione. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Controllo e Rischi (o del presidio equivalente) in occasione della quale è stato espresso.

Nelle Operazioni con Parti Correlate eventualmente influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il parere del Comitato Controllo e Rischi (o del presidio equivalente) deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parti Correlate.

- (d) Il motivato parere rilasciato dal Comitato Controllo e Rischi (o dal presidio equivalente) viene trasmesso a cura del Presidente del comitato stesso (o del presidio equivalente) alla Funzione Affari Legali e Societari affinché la stessa provveda:

(i) nel caso in cui l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad inoltrarlo unitamente ad una adeguata e completa informativa sull'operazione stessa ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi entro 5 (cinque) giorni dalla data di invio della documentazione per assumere le delibere di sua competenza, con l'astensione degli Amministratori Coinvolti nell'operazione, i quali concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo, ma sono esclusi dal *quorum* deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione; resta comunque fermo quanto previsto dall'articolo 2391 del cod. civ.. I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse di LU-VE al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

(ii) nel caso in cui l'operazione sia di competenza di un organo delegato, ad inoltrare allo stesso il parere emesso dal Comitato Controllo e Rischi (o dal presidio equivalente) unitamente ad una adeguata e completa informativa sull'operazione stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2391 del cod. civ.

- (e) Nel caso in cui il Comitato Controllo e Rischi (o il presidio equivalente) abbia espresso un parere negativo sull'Operazione di Minore Rilevanza, e l'organo competente decida di dare comunque esecuzione all'operazione stessa, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 17 del Regolamento MAR, la

Società mette a disposizione del pubblico, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente, un documento contenente le informazioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettera g) del Regolamento Parti Correlate, ivi comprese le ragioni per le quali l'organo competente non ha condiviso il parere del Comitato Controllo e Rischi (o del presidio equivalente). Nel medesimo termine il parere del Comitato Controllo e Rischi (o del presidio equivalente) è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet di LU-VE.

- (f) La Funzione Affari Legali e Societari provvede a comunicare tempestivamente alla funzione proponente le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione ovvero dagli organi delegati in merito all'Operazione di Minore Rilevanza e provvede affinché dell'operazione venga data l'informativa di cui al paragrafo 6.7 ed eventualmente, di cui all'articolo 7 della presente Procedura.
- (g) L'Amministratore Delegato fornisce una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate.

4.3 Se l'Operazione di Minore Rilevanza ha ad oggetto la remunerazione degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, e non ricorra alcuna fattispecie di esclusione prevista dal successivo articolo 9, ogni riferimento al Comitato Controllo e Rischi contenuto nel presente articolo 4 va inteso come riferito al Comitato Remunerazioni e Nomine.

5 PROCEDURA DI ISTRUZIONE E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

5.1 La procedura descritta nel presente articolo si applica a tutte le Operazioni di Maggiore Rilevanza, non computandosi tra queste le operazioni che, rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 9, non sono soggette all'iter procedimentale dettato dalla presente Procedura.

5.2 Quando l'Emittente avvii una negoziazione inerente un'Operazione di Maggiore Rilevanza che non rientri nelle ipotesi di esclusione previste dal successivo articolo 9, devono essere osservati i seguenti principi.

- (a) L'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è riservata alla competenza del Consiglio di Amministrazione che delibera previo motivato parere favorevole del Comitato Indipendenti. Gli Amministratori Coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; tali amministratori concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo, ma sono esclusi dal quorum deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione, restando in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 2391 del cod. civ..
- (b) Tempestivamente, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni da quello in cui è stata informata dell'avvio di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Funzione Affari Legali e Societari dell'Emittente provvede ad inviare al Presidente del Comitato Indipendenti, la relativa documentazione unitamente ad una adeguata e completa informativa sull'operazione stessa, affinché il comitato medesimo sia messo nelle condizioni di

effettuare un approfondito e documentato esame – sin dalla fase delle trattative – dell’operazione e delle sue ragioni e possa quindi esprimere un motivato parere vincolante sull’interesse di LU-VE al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui l’Operazione di Maggiore Rilevanza sia definita a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro.

- (c) Il Comitato Indipendenti dovrà, prima di esprimere il motivato parere vincolante valutare in capo a ciascun componente l’assenza di rapporti di correlazione con i soggetti controparte dell’operazione in esame. Ogni membro è tenuto a dichiarare l’eventuale sussistenza di correlazione in relazione alla singola operazione che si deve approvare. Nel caso in cui non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti Non Correlati, i rimanenti membri provvedono a sostituirli con uno o più Amministratori Indipendenti Non Correlati. Se all’interno del Consiglio di Amministrazione non vi sono Amministratori Indipendenti Non Correlati in numero sufficiente ad integrare il Comitato, le funzioni sono svolte dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati o, se del caso, dall’unico Amministratore Indipendente Non Correlato residuo. Se all’interno del Consiglio non vi sono Amministratori Indipendenti Non Correlati, verrà coinvolto per il rilascio del parere il Collegio Sindacale, a condizione che i sindaci effettivi non abbiano alcun interesse proprio o di terzi nel compimento dell’operazione, in conflitto con quello della Società; qualora un sindaco dovesse avere un interesse proprio o di terzi nell’operazione, il parere verrà rilasciato da un Esperto Indipendente nominato dal Collegio Sindacale (presidio equivalente).
- (d) Sin dall’avvio della fase delle trattative e della fase istruttoria dell’operazione, al Comitato Indipendenti – o a un suo componente appositamente delegato – deve essere assicurata la ricezione di un flusso informativo completo, adeguato, tempestivo e aggiornato sull’Operazione di Maggiore Rilevanza.
- (e) Durante la fase delle trattative e la fase istruttoria il Comitato Indipendenti – o per esso il suo componente appositamente delegato – può richiedere informazioni integrative rispetto a quelle fornite e formulare osservazioni, sia agli organi delegati sia ai soggetti incaricati dalla conduzione delle trattative o dell’istruttoria.
- (f) Il Comitato Indipendenti (o il presidio equivalente) ha la facoltà di farsi assistere, a spese dell’Emittente, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, previa verifica dell’indipendenza degli stessi, nel rispetto di quanto indicato nella relativa definizione di cui al precedente paragrafo 1.3. All’esito dell’istruttoria il Comitato Indipendenti (o il presidio equivalente) provvede ad esprimere il proprio motivato parere vincolante sull’operazione. Il parere è allegato al verbale della riunione del Comitato Indipendenti (o del presidio equivalente) in occasione della quale è stato espresso.
- (g) Nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza eventualmente influenzate dall’attività di direzione e coordinamento sull’Emittente, il parere del Comitato Indipendenti (o del presidio equivalente) deve indicare le ragioni e la convenienza dell’operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento

ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parti Correlate.

- (h) La Funzione Affari Legali e Societari dell'Emittente provvede a inoltrare il motivato parere vincolante del Comitato Indipendenti (o del presidio equivalente), unitamente alla relativa documentazione e ad una adeguata e completa informativa sull'operazione, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; il Consiglio di Amministrazione dovrà riunirsi entro 5 (cinque) giorni dalla data di invio della documentazione per assumere le delibere di sua competenza. I verbali delle deliberazioni di approvazione dovranno recare adeguata motivazione in merito all'interesse di LU-VE al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (i) Qualora il parere del Comitato Indipendenti (o del presidio equivalente) sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente approvare l'operazione, a condizione che:
 - (i) il suo compimento sia autorizzato dall'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del cod. civ.;
 - (ii) l'autorizzazione sia deliberata in osservanza delle regole stabilite dal successivo articolo 11, volte ad impedire il compimento dell'operazione qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. In tal caso, la Società dovrà fornire nel documento informativo di cui al successivo articolo 6 un'analitica e adeguata motivazione delle ragioni per le quali ritiene di non condividere il contrario avviso del Comitato Indipendenti.
- (j) La Funzione Affari Legali e Societari provvede a comunicare tempestivamente alla funzione proponente le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza e provvede affinché dell'operazione venga data l'informativa di cui all'articolo 6 della presente Procedura ed eventualmente di quella di cui all'articolo 7 della Procedura medesima.
- (k) L'Amministratore Delegato fornisce una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate.

5.3 Le previsioni del presente articolo non si applicano alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro di cui al successivo articolo 8. Le Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del successivo paragrafo 8.4 non sono computate ai fini del cumulo previsto dal successivo paragrafo 6.2.

6 TRASPARENZA INFORMATIVA

6.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, l'Emittente predispone un documento informativo redatto e

pubblicato in conformità alla normativa regolamentare di volta in volta vigente (il “Documento Informativo”).

- 6.2 La Società predisporre il citato Documento Informativo anche qualora, nel corso dell’esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza previste dalla normativa regolamentare vigente alla data dell’ultima operazione considerata. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 9, né quelle previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi del paragrafo 8.4.
- 6.3 Le società controllate devono trasmettere tempestivamente all’Emittente tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo. Gli organi delegati di LU-VE provvedono affinché alle società controllate siano fornite adeguate e tempestive istruzioni e, in particolare, trasmettono la presente Procedura ai sensi del successivo paragrafo 13.5 affinché ne sia assicurata la puntuale osservanza anche a livello di gruppo.
- 6.4 Il Documento Informativo, insieme con l’ulteriore documentazione rilevante, è messo a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente.
- 6.5 La Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri del Comitato Indipendenti (o dei presidi equivalenti) e degli Esperti Indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il comitato medesimo (o i presidi equivalenti) o il Consiglio di Amministrazione, o almeno gli elementi essenziali degli eventuali predetti pareri degli Esperti Indipendenti, in conformità alla disciplina regolamentare di volta in volta vigente.
- 6.6 Fermi restando i casi di esenzione, qualora l’Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca altresì un’operazione straordinaria significativa per la quale la regolamentazione vigente richiede la predisposizione di un documento informativo (quali, attualmente, fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento in natura, acquisizione o cessione), la Società può predisporre e pubblicare un unico documento informativo che contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa di volta in volta applicabile. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, nel rispetto del termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili. Se la Società pubblica le informazioni di cui al presente paragrafo in documenti separati, può includere mediante riferimento l’informazione già pubblicata.
- 6.7 In applicazione della normativa vigente, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale l’Emittente deve fornire informazione su:
 - le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
 - le ulteriori singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano comunque influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;

- qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere fornita mediante semplice riferimento ai Documenti Informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

7 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE “PRICE SENSITIVE”

7.1 Le Operazioni con Parti Correlate la cui natura venga valutata privilegiata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento MAR sono soggette agli obblighi previsti dall'articolo 17 del Regolamento MAR, a prescindere dalla loro rilevanza o esenzione dall'applicazione della presente Procedura.

7.2 Coerentemente con quanto definito dall'articolo 6 del Regolamento Parti Correlate, qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- la descrizione dell'operazione;
- l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui alla definizione di “Operazioni di Maggiore Rilevanza” contenuta al precedente paragrafo 1.3 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo di cui al precedente paragrafo 6.1;
- la procedura che è stata o che sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto al successivo articolo 9;
- l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del comitato chiamato ad esprimersi sull'operazione ai sensi della presente Procedura.

8 DELIBERE QUADRO

8.1 Nel rispetto dei principi e degli iter procedurali di cui ai precedenti articoli 4 e 5, possono essere adottate “delibere-quadro” per una serie di operazioni omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.

8.2 Le delibere-quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione e indicano, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle delibere stesse, riportando, oltre a tutte

le informazioni rilevanti a seconda dei casi, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate.

- 8.3 Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attuazione delle delibere-quadro.
- 8.4 Ove le delibere-quadro prevedano un ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate superiore alle soglie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica il documento informativo di cui al precedente paragrafo 6.1 e, in tal caso, le operazioni non sono computate ai fini del cumulo di cui al precedente paragrafo 6.2.

9 ESCLUSIONI E DEROGHE

- 9.1 Le disposizioni contenute nella presente Procedura non si applicano:
- (a) alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate dal successivo paragrafo 9.2;
 - (b) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo ai sensi dell'articolo 2389, comma 1, del cod. civ., ai membri del Collegio Sindacale, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del cod. civ.;
 - (c) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella precedente lettera (b), in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, purché – fermi restando gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente paragrafo 6.7 – siano rispettate le seguenti condizioni:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - nella definizione di detta politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
 - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con la detta politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - (d) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del cod. civ.;
 - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - le riduzioni del capitale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF;
 - (e) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive, fermi gli obblighi di informazione periodica previsti dal precedente paragrafo 6.7;

- (f) alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con società collegate purché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società, fermo il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente paragrafo 6.7.

Non si considerano interessi significativi: (i) quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra l'Emittente e le società controllate o collegate; nonché (ii) l'adesione ad un consolidato fiscale ove vi siano altre Parti Correlate, qualora tali operazioni siano effettuate a parità e reciprocità di condizioni.

A titolo meramente esemplificativo, si presumono sussistere interessi significativi quando:

- (i) la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di LU-VE – detenga una partecipazione pari o superiore al 20% del capitale della società controllata o collegata;
 - (ii) la Parte Correlata – diversa da una società controllata o collegata di LU-VE – abbia comunque il diritto a percepire utili in misura pari o superiore al 20% nella società controllata o collegata; se, tuttavia, la Parte Correlata detiene una partecipazione o altri strumenti finanziari nell'Emittente, l'interesse sarà significativo solo se il "peso" della partecipazione o dell'interesse nella società controllata o collegata è proporzionalmente maggiore rispetto alla partecipazione nell'Emittente;
 - (iii) la Parte Correlata abbia una remunerazione legata in misura significativa ai risultati economici della singola società controllata o collegata;
- (g) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi di cui al precedente paragrafo 6.7. In tali casi, qualora si tratti di Operazioni di Maggiore Rilevanza e si deroghi agli obblighi di pubblicazione di cui ai precedenti paragrafi da 6.1 a 6.6, fermi restando gli obblighi di informativa ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e del precedente paragrafo 6.7, la Società comunica alla Consob, nei tempi e con le modalità indicate dalla normativa di volta in volta vigente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione Ordinaria sia conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro, e specifica nelle relazioni di cui al paragrafo 6.7 le operazioni concluse avvalendosi di tale esclusione. La predetta informativa è anticipata al Comitato Indipendenti prima del compimento dell'operazione affinché lo stesso verifichi la corretta applicazione delle condizioni di esenzione dell'operazione medesima e possa esprimersi al riguardo in tempo utile per l'assunzione delle decisioni in merito all'operazione.

9.2 Per individuare le Operazioni di Importo Esiguo si ha riguardo ai criteri di rilevanza stabiliti dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, ai quali si applicano le soglie di importo assoluto nel seguito individuate:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: sono Operazioni di Importo Esiguo quelle il cui controvalore sia singolarmente inferiore ad Euro 100.000,00 (cento mila/00) se la Parte

Correlata è una persona fisica, e ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00) se la Parte Correlata è una Entità;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: sono Operazioni di Importo Esiguo quelle in cui l'attivo dell'entità oggetto dell'operazione sia singolarmente inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00);
- (c) indice di rilevanza delle passività: sono Operazioni di Importo Esiguo quelle in cui il totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti sia singolarmente inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00).

In sede di individuazione delle operazioni di importo esiguo si osservano, in quanto compatibili, le indicazioni di cui all'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate.

Qualora a un'operazione sia applicabile più di un indice tra quelli sopra elencati, l'operazione è di importo esiguo purché tutti gli indici applicabili siano inferiori alle soglie come sopra stabilite.

- 9.3 Gli organi delegati, supportati dalla Funzione Affari Legali e Societari, provvedono con periodicità almeno annuale a trasmettere al Comitato Indipendenti un'informativa in merito all'applicazione dei casi di esenzione di cui al presente articolo 9 con riferimento almeno alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

10 OPERAZIONI DA CONCLUDERE IN CASO DI URGENZA

- 10.1 Fermi restando tutti gli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni normative vigenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 17 del Regolamento MAR nonché la riserva di competenza a deliberare l'Operazione di Maggiore Rilevanza in capo al Consiglio di Amministrazione, un'Operazione con Parti Correlate – sia essa di minore o di maggiore rilevanza – quando non è di competenza dell'Assemblea e non deve da questa essere autorizzata, subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza può essere conclusa in deroga agli articoli 4 e 5 della presente Procedura, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- (a) se l'operazione ricade nelle competenze dell'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (b) se l'operazione è di competenza del Consiglio di Amministrazione, in base alla competenza il Comitato Controllo e Rischi o il Comitato Indipendenti devono essere informati delle ragioni di urgenza prima della convocazione della riunione consiliare che dovrà assumere deliberazioni relativamente all'operazione con Parte Correlata;
- (c) l'operazione – ferma restando la sua efficacia – deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- (d) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui alla lettera (c) una relazione inerente le ragioni di urgenza, e il Collegio Sindacale deve riferire per iscritto le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regolamentare di volta in volta in vigore;

- (e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

11 OPERAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA

- 11.1 Fermi restando tutti gli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni normative vigenti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 17 del Regolamento MAR, quando per legge o per Statuto un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 4 e, pertanto, il Comitato Controllo e Rischi (ovvero il Comitato Remunerazione e Nomine, l'OPC rientra nella sua competenza) esprime il proprio parere non vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.
- 11.2 Quando per legge o per Statuto un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase di istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 5 della presente Procedura, e pertanto, il Comitato Indipendenti esprime il proprio parere vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.
- 11.3 Qualora la proposta di deliberazione inerente un'Operazione di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, il Consiglio può ugualmente sottoporre la proposta di deliberazione all'Assemblea, ma deve subordinare l'efficacia e/o l'eseguibilità alla approvazione, oltre che della maggioranza assembleare richiesta dalla legge e dallo Statuto, altresì della maggioranza dei Soci non Correlati votanti in Assemblea. Tale condizione sarà applicabile purché i Soci non Correlati con diritto di voto presenti in Assemblea siano almeno pari al 10% del capitale sociale.
- 11.4 Subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, le operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dai precedenti paragrafi 11.1, 11.2 e 11.3, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate o della normativa di volta in volta applicabile.

12 OPERAZIONI COMPIUTE DALLE SOCIETÀ CONTROLLATE

- 12.1 L'Amministratore Delegato di LU-VE trasmette, ai sensi del successivo paragrafo 13.5, agli amministratori delegati delle società (italiane ed estere) dalla stessa direttamente ed indirettamente controllate la presente Procedura, nonché l'elenco delle proprie Parti Correlate

estratto dal Registro Parti Correlate, aggiornato al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno e comunque ogni volta che lo stesso è modificato.

12.2 Quando un'Operazione con Parte Correlata è compiuta da una società controllata ai sensi dell'articolo 2359 del cod. civ., si osservano le seguenti regole.

- (a) Le Operazioni con Parti Correlate compiute dalle società controllate sono incluse tra quelle oggetto degli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate e del precedente articolo 6 della presente Procedura.
- (b) Quando l'Operazione con Parte Correlata compiuta dalla società controllata (italiana o estera) è una Operazione di Maggiore Rilevanza e non rientra nelle ipotesi di esclusione previste dal precedente articolo 9, gli amministratori della società controllata devono preventivamente sottoporla, per il suo esame, al Consiglio di Amministrazione di LU-VE, che la esamina previo motivato parere vincolante del Comitato Indipendenti di LU-VE. Si applicano, in quanto compatibili, i principi dettati nel precedente articolo 5 della presente Procedura.
- (c) Quando l'Operazione con Parte Correlata compiuta dalla società controllata è una Operazione di Minore Rilevanza e non rientra nelle ipotesi di esclusione previste dal precedente articolo 9, gli amministratori della società controllata devono preventivamente sottoporla, per il suo esame, all'Amministratore Delegato di LU-VE o al Consiglio di Amministrazione della stessa, nel rispetto delle relative competenze nonché al Comitato Controllo e Rischi, che rilascia un parere non vincolante. Si applicano, in quanto compatibili, i principi dettati nel precedente articolo 4 della presente Procedura.
- (d) Si applicano in quanto compatibili, anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute tramite società controllate, le regole contenute negli articoli 8 e 9 della presente Procedura.
- (e) Nei casi di urgenza le operazioni possono essere concluse anche in deroga alle regole dettate dal presente articolo purché: (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati di LU-VE, nonché il Presidente del Comitato Indipendenti e/o del Comitato Controllo e Rischi, secondo le rispettive competenze, e il Presidente del Collegio Sindacale, siano tempestivamente informati delle condizioni di urgenza e, comunque, prima del compimento dell'operazione; (ii) le ragioni di urgenza siano illustrate al Consiglio di Amministrazione di LU-VE, ad una riunione successiva al compimento dell'operazione.

13 APPROVAZIONE, EFFICACIA E PUBBLICITÀ DELLA PROCEDURA

13.1 La presente Procedura – adottata dal Consiglio di Amministrazione di LU-VE nella riunione del 3 maggio 2017 – è stata aggiornata da ultimo in data 29 giugno 2021, previo parere favorevole espresso dagli Amministratori Indipendenti, al fine di adeguarne le previsioni al Regolamento Parti Correlate.

13.2 Ogni ulteriore successiva modifica che dovesse essere apportata alla Procedura dovrà essere parimenti approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Indipendenti, o in mancanza, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti

presenti in Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un Esperto Indipendente.

- 13.3 In deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 13.2, eventuali modifiche normative che dovessero intervenire ai Principi Contabili Internazionali in relazione alle definizioni riportate nell'Appendice allegata alla presente Procedura, potranno essere recepite nella stessa a cura della Funzione Affari Legali e Societari, previa verifica della corrispondenza tra le modifiche normative introdotte ai Principi Contabili Internazionali e quelle proposte all'Appendice da parte del Comitato Indipendenti, che ne informerà il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.
- 13.4 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura adottata ai principi della normativa – anche regolamentare – vigente in materia di operatività con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea.
- 13.5 Fermo il rispetto delle regole di volta in volta vigenti in materia di trasparenza e pubblicità delle operazioni con Parti Correlate, le disposizioni della presente Procedura dirette a disciplinare l'iter di approvazione delle OPC vengono applicate dal 1° luglio 2021. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni, si applicano dal giorno indicato dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di approvazione. L'Amministratore Delegato di LU-VE trasmette la presente Procedura alle società direttamente ed indirettamente controllate (italiane ed estere) ai sensi dell'articolo 2359 del cod. civ. affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza ed a loro carico, la osservino.
- 13.6 Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente, nonché ogni volta si rendesse necessario, tenendo conto delle eventuali modifiche normative e variazioni intervenute negli assetti proprietari della Società, e comunque con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura.
- 13.7 La presente Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito *internet* dell'Emittente, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2391-*bis* del cod. civ.
- 13.8 Per tutto quanto non previsto dalla presente Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

APPENDICE

Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali ai sensi dei Principi Contabili Internazionali in vigore alla data del 29 giugno 2021

1. PARTI CORRELATE

Una parte correlata è una persona o un'Entità che è correlata all'Entità che redige il bilancio (i.e. LU-VE S.p.A.). Sono parti correlate di LU-VE, ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (*"Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"*):

- (a) una persona o uno "Stretto Familiare" di quella persona se tale persona:
 - (i) ha il "Controllo" o il "Controllo Congiunto" di LU-VE; o
 - (ii) esercita un'"Influenza Notevole" su LU-VE; o
 - (iii) è un "Dirigente con Responsabilità Strategiche" del Gruppo LU-VE o di una sua controllante;
- (b) un'Entità se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - (i) l'Entità e LU-VE fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) l'Entità è una "Collegata" di LU-VE;
 - (iii) l'Entità è una "Joint Venture" in cui LU-VE è una partecipante;
 - (iv) l'Entità è una "Collegata" o una "Joint Venture" facente parte di un gruppo di cui fa parte LU-VE;
 - (v) l'Entità e LU-VE sono "Joint Venture" di una stessa terza controparte;
 - (vi) l'Entità è una "Joint Venture" di una terza Entità e LU-VE è una "Collegata" della terza Entità o viceversa;
 - (vii) l'Entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di LU-VE o di un'Entità ad essa correlata;
 - (viii) l'Entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona di cui alla precedente lettera (a);
 - (ix) una persona identificata al precedente punto (i), lettera (a) ha un'influenza significativa sull'Entità o è uno dei "Dirigenti con Responsabilità Strategiche" dell'Entità (o di una sua controllante);
 - (x) l'Entità o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a LU-VE o a una sua controllante.

2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (*"Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate"*), un'«operazione con parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo».

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

3. DEFINIZIONI FUNZIONALI A QUELLE DI “PARTI CORRELATE” E DI “OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE” SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

3.1. “Controllo” – “Controllo Congiunto” – “Influenza Notevole”

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (*“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”*), i termini *“controllo”*, *“controllo congiunto”* e *“influenza notevole”* sono definiti nell’IFRS 10 (*“Bilancio Consolidato”*), nell’IFRS 11 (*“Accordi per un controllo congiunto”*) e nello IAS 28 (*“Partecipazioni in società collegate e joint venture”*) e sono utilizzati nello IAS 24 medesimo con i significati specificati in tali IFRS.

3.1.1. – “Controllo”

Ai sensi dell’IFRS 10 (*“Bilancio Consolidato”*) *«un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.*

Pertanto, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

(a) il potere sull’entità oggetto di investimento (un investitore ha potere su un’entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell’entità oggetto di investimento);

(b) l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento; e

(c) la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti.

Nel determinare se controlla un’entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L’investitore deve valutare nuovamente se controlla un’entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo elencati nel paragrafo 7 (vedere paragrafi B80–B85).

Due o più investitori controllano collettivamente un’entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l’entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l’IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l’IFRS 9 Strumenti finanziari».

3.1.2. – “Controllo Congiunto”

Ai sensi del IFRS 11 (“*Accordi a controllo congiunto*”) «*il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*».

3.1.3. – “Influenza Notevole”

Ai sensi dello IAS 28 (“*Partecipazioni in società collegate e Joint venture*”), «*l’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto*».

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l’entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si suppone che l’entità non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un’altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l’entità e la partecipata; (d) l’interscambio di personale dirigente; o (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali».

3.2. “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”) «*dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell’entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell’entità stessa*».

Con la comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, la Consob ha altresì precisato che «*nella categoria dei “dirigenti con responsabilità strategiche” si ritengono inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo*».

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo LU-VE diversi dai membri del Consiglio di Amministrazione (esecutivi e non esecutivi) e dai membri effettivi del Collegio Sindacale, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

3.3. “Stretti Familiari”

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”) «*Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l’entità tra cui, (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente*».

3.4. “Collegata”

Ai sensi dello IAS 28, paragrafo 3 (“*Partecipazioni in società collegate e Joint venture*”) «una collegata è un’entità su cui l’investitore esercita un’influenza notevole».

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 12 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”), «nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le società controllate della stessa società collegata (...). Pertanto, per esempio, una società controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata, sono tra loro collegati».

3.5. “Joint Venture”

Ai sensi dello IAS 28, paragrafo 3 (“*Partecipazioni in società collegate e Joint venture*”) «una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa»; lo stesso paragrafo 3 dello IAS 28 precisa inoltre che «un accordo a controllo congiunto è un accordo in base al quale due o più parti detengono il controllo congiunto dell’attività economica oggetto dell’accordo» e che «il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un’attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 12 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”), «nella definizione di parte correlata (...) una joint venture comprende le controllate della joint venture».

4. PRINCIPI INTERPRETATIVI DELLE DEFINIZIONI

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 10 (“*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*”), «nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica».